

Il Consiglio di Stato

Commissione della sicurezza sociale e
della sanità del Consiglio nazionale
3003 Berna

Invio per posta elettronica
corinne.erne@baq.admin.ch,
dm@baq.admin.ch

Procedura di consultazione

10.407/13.477 Iv.Pa. Esenzione dei premi per i minorenni / LAMal. Revisione delle categorie dei premi per minorenni, giovani adulti e adulti

Egregio signor presidente, onorevoli membri della Commissione,

con lettera del 23 novembre 2015 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha sottoposto al Cantone Ticino, nell'ambito della procedura di consultazione, un progetto preliminare di modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) volto a sgravare finanziariamente le famiglie dai premi delle casse malati. Il progetto è stato elaborato in risposta a due iniziative parlamentari (10.407 "Esenzione dei premi per i minorenni"; 13.477 "LAMal. Revisione delle categorie dei premi per minorenni, giovani adulti e adulti").

La proposta della maggioranza commissionale si fonda su due misure complementari. La prima prevede una modifica del sistema della compensazione dei rischi che permetta alle casse malati di concedere riduzioni differenziate dei premi ai giovani adulti di età compresa tra i 19 e i 25 anni e agli assicurati fra 26 e 35 anni. Nel concreto, le due categorie verrebbero sgravate dai contributi alla compensazione dei rischi nella misura del 50% e 20%, consentendo agli assicuratori una riduzione di premio massima stimata al 17% per i giovani adulti e all'8% per la categoria 26-35 anni, a fronte di aumento dei contributi per gli adulti dai 36 anni pari a circa il 5% in più di premio. La seconda misura consiste in un aumento dal 50% all'80% della riduzione minima dei premi per minorenni e giovani adulti in formazione che vivono in economie domestiche con redditi medi e bassi. Tale aumento sarebbe reso possibile dal minor onere finanziario dei Cantoni nella riduzione individuale dei premi (stimato in 70-75 Mio annui) a seguito dell'attuazione della prima misura.

Il progetto della maggioranza commissionale contempla infine la proposta di introdurre una compensazione dei rischi per i minorenni, oggi assente, per fronteggiare un'eventuale selezione dei rischi su questa categoria d'assicurati.

Ringraziamo anzitutto per l'opportunità di esprimere la nostra posizione in merito e, prima di una valutazione delle singole misure, reputiamo doverosa una considerazione a carattere generale.

L'obiettivo che persegue la modifica LAMal in oggetto – uno sgravio finanziario per le famiglie nell'assicurazione malattie – è senz'altro condiviso; semmai ci si può interrogare su quale sia la via migliore per raggiungerlo. In tal senso, la modalità scelta appare (troppo) articolata e facente capo a uno strumento, quello della compensazione dei rischi, pensato in realtà per garantire la solidarietà fra gli assicurati e non il contrario, strumento che oltretutto ad oggi riesce a riequilibrare solo una minima parte delle differenze di costo dovute ai diversi profili di rischi del collettivo d'assicurati. Ci si può inoltre interrogare sull'effettiva commisurazione della proposta all'obiettivo perseguito: le misure previste agevolano non tutti i minori (bensì solo quelli al beneficio della riduzione dei premi nell'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie, di seguito Ripam) e non solo le famiglie con figli (bensì tutti gli adulti fino a 35 anni). In sintesi, è plausibile ritenere che vi siano misure più mirate e di più facile attuazione per ridurre l'onere assicurativo delle famiglie, senza scomodare la compensazione dei rischi o i 26 differenti sistemi cantonali di Ripam. Fra queste, l'esenzione dei premi per i minorenni come da iniziativa parlamentare 10.407 citata oppure strumenti che agiscano sulle franchigie. Riteniamo comunque che la reale criticità per le famiglie risiede non tanto nei premi dei figli minorenni, tutto sommato ancora contenuti, quanto piuttosto in quelli dei giovani adulti, i quali sono generalmente ancora a carico dell'economia domestica, ma sono gravati da premi sempre più vicini a quelli degli adulti.

Fatta questa doverosa premessa, il Cantone Ticino ha comunque valutato i contenuti del progetto della CSSS-N. Per le ragioni citate, **condividiamo anzitutto, al di là delle perplessità sulle modalità scelte, l'agevolazione sui premi per i giovani adulti di età fra 19 e 25 anni**. Questa categoria d'assicurati, soprattutto in caso di figli in formazione, incide in misura importante sul budget familiare e purtroppo gli assicuratori offrono sempre meno dei premi ridotti ai giovani adulti, benché la LAMal preveda già oggi questa possibilità (art. 61 cpv. 3).

Respingiamo per contro la creazione di una categoria supplementare di premio da 25 a 36 anni (allineandoci quindi alla proposta della minoranza commissionale II), ritenendola non commisurata all'obiettivo e proceduralmente dannosa, poiché andrebbe ad appesantire ulteriormente un sistema assicurativo già molto complesso. Gli adulti fra 25 e 36 anni sono di regola già indipendenti dal profilo finanziario, inoltre o non hanno ancora una famiglia, oppure hanno figli piccoli e conseguentemente un onere finanziario ancora limitato.

In merito alla seconda misura, **il rafforzamento della riduzione dei premi per i minorenni e i giovani adulti in formazione che vivono in famiglie con reddito medio e basso può di principio essere condiviso**, ma la sua applicazione concreta dipende poi evidentemente dall'impostazione dei diversi sistemi cantonali.

Per il nostro Cantone, l'adeguamento dell'aumento dal 50% all'80% della Ripam minima per minorenni e giovani adulti in formazione non avrebbe ripercussioni sulla prestazione che spetta all'unità di riferimento, ma solo rispetto ai singoli membri della stessa: il nostro modello prevede, infatti, che la Ripam venga – prima – calcolata considerando redditi e spese dell'unità di riferimento (cioè della famiglia) per poi essere ripartita – solo in un secondo tempo – fra i diversi membri della stessa, nel rispetto dei vincoli federali (art. 17 Reg. LCAMal¹). Se, quindi, la Ripam minima per i minorenni ed i giovani adulti in formazione passerà dall'attuale 50% all'80% del premio di cassa malati, sarà conseguentemente diminuito l'importo di Ripam che spetta agli altri membri dell'unità di riferimento che non rientrano in questa categoria di assicurati.

¹ Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997; RL 6.4.6.1.

La creazione di una nuova categoria di assicurati (26-35 anni) e la nuova ripartizione dei rischi nella categoria dei giovani adulti (19-25 anni) rispettivamente nella nuova categoria 26-35 anni, inciderebbe, per contro, sulla Ripam di tutte le categorie di assicurati, ritenuto come il premio medio di riferimento cambierebbe. Nel calcolo della Ripam secondo il modello ticinese, il premio medio di riferimento si utilizza, in effetti, due volte: una prima volta, quale spesa riconosciuta a titolo di premio di cassa malati per le categorie di beneficiari previste dalla LAMal, una seconda volta quale parametro per determinare l'importo massimo di Ripam erogabile all'unità di riferimento (l'importo normativo di Ripam corrisponde, infatti, alla somma dei premi medi di riferimento dei membri dell'unità di riferimento, mentre l'importo effettivo di Ripam versato corrisponde al risultato di tale somma, moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento, cioè la quota di premio assunta dal Cantone).

In questo contesto e considerato l'ampio margine di autonomia di cui dispongono i Cantoni nella modulazione della Ripam, **condividiamo la posizione della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), che si oppone all'introduzione di nuove prescrizioni vincolanti per i Cantoni in tema di Ripam.** Di fatto ci allineiamo quindi alla posizione della minoranza III.


Se venisse approvata la proposta della maggioranza, andrebbe in ogni caso garantita almeno la neutralità finanziaria per i Cantoni della modifica legislativa: ciò significa che allo scopo previsto dalla norma andrebbero se del caso utilizzate esclusivamente le risorse liberate con l'adeguamento della compensazione dei rischi, con la possibilità per i Cantoni di destinarle ad altre misure, qualora il nuovo precetto legislativo risultasse già ottemperato.

Concludiamo con la proposta di **introdurre una compensazione dei rischi anche per i minorenni. Il Cantone Ticino vi si oppone**, allineandosi alla posizione commissionale della minoranza I. Anzitutto non si ritiene che la selezione dei rischi rappresenti un concreto pericolo per il collettivo dei minorenni, poiché l'entità e quindi le differenze di premio sono molto più esigue rispetto agli adulti. Inoltre, dal profilo puramente tecnico sarebbe molto difficile identificare dei criteri di rischio su cui fondare la compensazione. I criteri validi nella compensazione per gli adulti – età, sesso, degenza ospedaliera nell'anno precedente e spesa per medicinali – risulterebbero verosimilmente poco significativi se applicati alla categoria di età 0-18 anni.

Ringraziandovi per una debita presa in considerazione delle osservazioni esposte, vogliate gradire l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


N. Gobbi

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia per conoscenza:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (deputazione@ti.ch)
- Delegato del Cantone per i rapporti confederali (joerg.debernardi@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Area di gestione sanitaria (dss-ags@ti.ch)
- Istituto delle assicurazioni sociali (carlo.marazza@ias.ti.ch; anna.rossetti@ias.ti.ch; simone.croci@ias.ti.ch)
- Pubblicazione in internet